

Deliberazione della Giunta Regionale 6 maggio 2019, n. 7-8871

Edilizia residenziale pubblica, art. 4 legge 179/1992. Cooperativa edilizia denominata "La Via", intervento localizzato nel Comune di Cuneo, localita' San Rocco Castagneretta, P.I. n. 1282. Restituzione dell'importo relativo alla quarta annualita' mediante quote semestrali costanti per gli anni 2019 e 2020. Parziale modifica della DGR n. 9-1283 dell'8/04/2015.

A relazione dell'Assessore Pentenero:

Premesso che:

con la legge 17 febbraio 1992, n. 179 all'art. 4 è stato previsto al primo comma che le Regioni "nell'ambito delle disponibilità loro attribuite, possono riservare una quota non superiore al 15% dei fondi di edilizia agevolata e sovvenzionata per la realizzazione di interventi da destinare alla soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali individuate, di volta in volta, dalle regioni stesse. Per tali interventi i requisiti soggettivi ed oggettivi sono stabiliti dalle regioni, anche in deroga a quelli previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni". Al secondo comma del medesimo articolo si stabilisce che le Regioni potranno destinare una quota di questi fondi alla realizzazione, da parte delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, di alloggi da assegnare in godimento a lavoratori dipendenti, con le procedure di cui all'art. 55 lettera c), della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

il Consiglio Regionale con la deliberazione n. 879-12428 del 20 settembre 1994, ha adeguato il programma regionale di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, approvato il 12 ottobre 1993 con la deliberazione n. 689-15149, alla deliberazione CIPE del 16 marzo 1994 e con la deliberazione n. 272-12411 del 30 luglio 1996, ha approvato i criteri per la conclusione del quadriennio 1992-95. Con la citata deliberazione del 20 settembre 1994 sono state altresì individuate le particolari categorie sociali, di cui all'art. 4 della legge n. 179/92;

la Giunta Regionale con la deliberazione n. 46-20721 del 7 luglio 1997 ad oggetto: "Programma di edilizia residenziale pubblica 1992/95. Assegnazione dei finanziamenti di edilizia sovvenzionata ai sensi dell'art. 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 179. Attuazione della deliberazione 879-C.R. 12428 del 20 settembre 1994 (C.G. 70/94 del 28.09.94)" ha proceduto ad approvare le modalità per l'attuazione degli interventi nonché la localizzazione dei finanziamenti di edilizia sovvenzionata da destinare per le finalità di cui all'art. 4 della legge n. 179/92.

Dato atto che:

la Giunta Regionale con la deliberazione n. 62-8605 del 3 marzo 2003 ha approvato i criteri per la restituzione dei finanziamenti concessi per le finalità di cui all'art. 4 della legge n. 179/92. Con il citato provvedimento è stato, tra l'altro, stabilito che la restituzione del finanziamento, prevista in 35 annualità suddivise in rate semestrali, unitamente alla rivalutazione annuale avvenga, successivamente all'emissione da parte della Regione dell'attestato di chiusura conti, su apposito capitolo di entrata del bilancio regionale;

il Comune di Cuneo con la deliberazione della Giunta Comunale n. 207 del 4 settembre 2001 ha individuato nella cooperativa edilizia denominata "La Via" il soggetto attuatore dell'intervento finanziato ai sensi dell'art. 4 della legge n. 179/92 ed ha assegnato alla stessa il finanziamento di € 3.523.607,76; all'intervento è stato attribuito dagli uffici regionali il numero di programma P.I. n. 1282;

la Giunta Regionale con la deliberazione n. 10-3036 del 5 giugno 2006 ha approvato per il P.I. n. 1282 l'assestamento finanziario del programma nell'importo di € 4.460.052,44; successivamente la Giunta Regionale con la deliberazione n. 34-9798 del 13 ottobre 2008 ha approvato l'ulteriore assestamento finanziario del programma nell'importo di € 4.633.326,71;

la Commissione Tecnico-consulativa operante presso l'ATC di Cuneo nella seduta del 21 novembre 2011 ha espresso parere favorevole sul Q.T.E. n. 5 di collaudo per l'importo di programma pari ad € 4.633.326,71 corrispondente al finanziamento concesso all'operatore. Il Consiglio di Amministrazione della cooperativa "La Via" in data 5 aprile 2013 ha approvato il quadro economico e l'atto di collaudo, mentre in data 5 luglio 2013 ha approvato, a seguito dell'assegnazione degli alloggi, il certificato di chiusura conti dell'intervento;

il competente Settore regionale con la nota del 3 settembre 2013 ha trasmesso, ai sensi dell'art. 10 del regolamento di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata n. 4/R/2013, alla cooperativa edilizia l'attestato di chiusura conti dell'intervento che comporta in € 4.633.326,71 l'importo da restituire in 35 annualità, mentre con la successiva nota del 29 ottobre 2013 è stata comunicata la decorrenza del termine (30 giugno 2014) per la restituzione della prima annualità del finanziamento, comprensiva anche della rivalutazione ai sensi di quanto stabilito dalla citata D.G.R. n. 62-8605 del 3 marzo 2003;

con la determinazione dirigenziale regionale n. 361 del 4 giugno 2014 si è proceduto a quantificare l'importo della prima annualità, comprensivo della rivalutazione determinata sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall'indice nazionale ISTAT del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati per il periodo aprile 2013-aprile 2014, pari ad € 133.042,66 da restituire in due distinte quote semestrali aventi scadenze rispettivamente il 30 giugno 2014 (importo € 66.521,33) ed il 31 dicembre 2014 (importo € 66.521,33). Tali importi sono stati corrisposti alla Regione Piemonte, mediante versamento sull'apposito capitolo del bilancio destinato a tali restituzioni (cap. 36815);

la Cooperativa con la nota del 4 febbraio 2015 ha richiesto di poter restituire l'importo relativo alla seconda annualità con una diversa modalità, ciò sia a causa della difficile congiuntura economica che ha inciso pesantemente sulle famiglie residenti, sia a causa del rimborso di un prestito bancario sottoscritto con un istituto di credito la cui concomitanza incideva negativamente sul piano di rientro;

la Giunta Regionale con la DGR n. 9-1283 del 08.04.2015 ha autorizzato, come da richiesta del Consiglio di Amministrazione del 26 febbraio 2015, la Cooperativa La Via alla restituzione della seconda annualità, pari ad € 133.042,66, oltre rivalutazione, mediante il versamento di quote semestrali aventi scadenza rispettivamente il 30.06.2015, il 31.12.2015, il 30.06.2016 e il 31.12.2016;

con la nota Prot. n. 26303 del 27.05.2015 del competente Settore regionale sono stati comunicati alla Cooperativa gli importi da versare alle scadenze sopra citate;

con la DGR n. 9-1283 già citata è stato stabilito che la restituzione della terza annualità avvenisse in due quote semestrali, con scadenza al 30 giugno 2017 e 31 dicembre 2017;

con deliberazione n. 47-5011 dell'8 maggio 2017 la Giunta Regionale, sulla base della richiesta formulata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa in data 11/02/2017 ha stabilito diverse modalità di restituzione anche per la terza annualità, in analogia alle modalità stabilite per la seconda annualità; tali nuove modalità sono state rispettate dalla Cooperativa.

Preso atto, che la Cooperativa La Via (via del Mulino 45E, Cuneo):

(omissis)

ha sottolineato il fatto che sono stati regolarmente effettuati i pagamenti delle rate in restituzione alla Regione;

ha trasmesso in data 8 aprile 2019 la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 5/04/2019 e, in analogia a quanto precedentemente autorizzato con le DGR n. 9 -1283 del 08.04.2015 e n. 47-5011 dell'8 maggio 2017 la Cooperativa ha pertanto formulato richiesta di suddividere la quarta annualità del finanziamento che dovrebbe essere corrisposta in rate semestrali con scadenza il 30.06.2019 e 31.12.2019 secondo un piano di rientro a quote semestrali costanti aventi rispettivamente le scadenze del 30.06.2019, 31.12.2019, 30.06.2020, 31.12.2020.

Dato atto che, come da documentazione agli atti del Settore Edilizia Sociale:

la Cooperativa La Via ha regolarmente proceduto al versamento degli importi per gli anni 2017 e 2018 inerenti la restituzione del finanziamento per il PI n. 1282. Con determinazioni dirigenziali n. 1351 del 27/12/2017, n. 704 del 26/07/2017 e n. 1672 del 28/12/2018 sono state accertate le relative somme sull'apposito capitolo d'entrata 36815 del bilancio regionale 2017 e 2018.

Preso atto che con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 5/04/2019 la Cooperativa ha assunto l'impegno alla restituzione della quinta annualità alle scadenze del 30 giugno 2021 e 31 dicembre 2021.

Ritenuto che, alla luce di quanto esposto, sia possibile accogliere la richiesta della Cooperativa La Via e prevedere la diversa modalità di restituzione della quarta annualità, il cui ammontare sarà pari all'importo di € 134.772,20 maggiorato della relativa rivalutazione da determinarsi sulla base della variazione percentuale dell'indice nazionale ISTAT del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati per il periodo aprile 2017–aprile 2019.

Vista la legge del 17.2.1992, n. 179 e s.m.i.;

visto il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

vista la legge regionale n. 9 del 19 marzo 2019 avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”;

vista la D.G.R. n. 46-20721 del 7.7.1997;

vista la D.G.R. n. 62-8605 del 3.3.2003;

viste le D.G.R. n. 10-3036 del 5.6.2006 e n. 34-9798 del 13.10.2008;

viste la D.G.R. n. 9-1283 del 8/04/2015 e la D.G.R. n. 47-5011 del 8/05/2017;

vista la nota del 14/12/2018 della Cooperativa La Via e visto il verbale del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa del 5 aprile 2018.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso e considerato.

La Giunta Regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

delibera

1) di stabilire che, a parziale modifica della DGR . 9-1283 del 08.04.2015, la Cooperativa edilizia “La Via”, soggetto attuatore dell’intervento di cui all’art. 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ubicato nel Comune di Cuneo, località San Rocco Castagnaretta, P.I. n. 1282, restituisca la quarta annualità, pari ad € 134.772,20 da incrementarsi dalla rivalutazione determinata sulla base della variazione percentuale dell’indice nazionale ISTAT del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati per il periodo aprile 2017–aprile 2019, mediante il versamento di quote semestrali costanti aventi le scadenze rispettivamente al 30 giugno 2019, al 31 dicembre 2019, al 30 giugno 2020 ed al 31 dicembre 2020;

2) di stabilire che, in conseguenza di quanto disposto al precedente punto 1), la restituzione della quinta annualità, in due quote semestrali, comprensiva della rivalutazione da determinarsi sulla base della variazione dell’indice nazionale ISTAT del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati per il periodo aprile 2019–aprile 2021, avvenga con scadenza rispettivamente al 30 giugno 2021 ed al 31 dicembre 2021;

3) di dare mandato al competente Settore Edilizia Sociale di comunicare alla Cooperativa “La Via” gli importi da restituire per la quarta annualità, comprensivi della relativa rivalutazione secondo quanto previsto al precedente punto 1);

4) di richiamare, per quanto riguarda la restituzione delle annualità successive alla quinta, quanto previsto dalla D.G.R. n. 62-8605 del 3 marzo 2003;

5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell’articolo 26 del D.lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente.

(omissis)